

**ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI ALLA PRATICA D'ISCRIZIONE D'UFFICIO
DELL'ACCEDENTE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
FORENSE – ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense

FATTO

Il sig. ha presentato alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense un'istanza d'accesso datata 12 aprile 2017 avente ad oggetto tutti gli atti relativi alla propria pratica d'iscrizione d'ufficio, giacente da quasi due anni presso la predetta Cassa.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 15 maggio 2017, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sull'istanza presentata dal sig. la Commissione osserva preliminarmente che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense esercita attività di pubblico interesse e rientra nella definizione di "pubblica amministrazione" data dall'art. 22 lett. e) della legge 241/90. La stessa si è dotata di linee guida che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni e notizie detenute dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in conformità ai principi contenuti nel capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tutto ciò premesso la Commissione osserva che debba dirsi certamente sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutti gli atti relativi alla propria pratica di iscrizione, vantando lo stesso un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Pertanto l'amministrazione adita dovrà consentire l'accesso a tutta la documentazione oggetto di istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 giugno 2017)